CAMERA DEI DEPUTATI N. 1068

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUBANO

Disposizioni in materia di visite dei membri del Parlamento alle strutture sanitarie e socioassistenziali e alle discariche di rifiuti

Presentata il 31 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di sancire il diritto dei membri del Parlamento di accedere a specifici luoghi e strutture in cui si svolge un servizio pubblico e ai relativi atti amministrativi.

Si tratta, infatti, di una legittimazione fondata su esigenze conoscitive intimamente connesse con l'esercizio del mandato elettivo; il diritto di accesso ai citati luoghi deve ritenersi incondizionato ed è riferito ai documenti che ciascun parlamentare ritenga utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

La visita ai luoghi e la visione dei documenti dovranno essere finalizzati a un progetto conoscitivo organico in relazione a singole problematiche che di volta in volta vengono sollevate dall'elettorato.

Fino ad oggi, al fine di consentire ai membri del Parlamento l'effettivo esercizio del potere-dovere di controllo politico e della propria funzione di rappresentanza, il legislatore ha disciplinato il diritto dei parlamentari di visitare senza autorizzazione gli stabilimenti carcerari ai sensi dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, e le strutture militari ai sensi dell'articolo 301 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche se, in quest'ultimo caso, è necessario un preavviso di 24 ore.

Tuttavia, la previsione meramente episodica delle cosiddette « prerogative minori » nel nostro ordinamento giuridico e la mancanza di princìpi di carattere generale fanno sì che, allo stato, le visite ad altre strutture sociali, assistenziali, sanitarie o comunque di pubblico interesse non possono svolgersi qualora, per le ragioni più diverse, il membro del Parlamento non venga a tale fine autorizzato.

Tenuto conto che anche per le citate strutture sussiste un generale interesse collettivo alla verifica del loro funzionamento e della

loro idoneità a rispondere alle esigenze psicofisiche dei soggetti ivi ospitati, si è ritenuto necessario disporre, con la presente proposta di legge, il riconoscimento del diritto dei membri del Parlamento alle visite alle strutture sanitarie, agli istituti di assistenza e alle discariche di rifiuti.

Si tratta di luoghi la cui natura, come nel caso delle carceri e delle caserme, desta attenzione in ordine al rispetto dei diritti delle persone ivi ospitate; pertanto sussistono esigenze di controllo e di verifica che devono poter essere soddisfatte dai rappresentanti della nazione.

È quindi opportuno disporre la facoltà per i parlamentari di visitare determinate strutture pubbliche e private.

Infatti, anche attraverso una conoscenza diretta di determinate realtà, il parlamentare è posto nella condizione di verificare l'efficacia del precetto normativo e di valutare l'esigenza e la portata di eventuali correttivi.

Ad esempio, l'effettività del diritto alla salute, riconosciuto solennemente nella Costituzione e promosso dalla riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è soggetta a numerose criticità; per contenerle si impone una valorizzazione del ruolo « ispettivo » dei parlamentari che in altri ambiti, come nel caso del sistema carcerario, ha potuto svolgere un'efficace funzione di stimolo.

Sulla base delle considerazioni svolte, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, estende il diritto dei membri del Parlamento a visitare senza autorizzazione tutte le realtà che erogano prestazioni sanitarie e socioassistenziali a carico del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal tipo di gestione, e quelle private o del Terzo settore; sono così comprese le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di accreditamento o mediante concessione, come del resto già previsto dalla disciplina vigente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, concernente lo schema generale di riferimento della « Carta dei servizi pubblici sanitari ».

Inoltre, si attribuisce ai membri del Parlamento il diritto di visita alle discariche di rifiuti: infatti, stante il numero sempre crescente di procedure di infrazione in materia ambientale avviate dalle istituzioni dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, appare ineludibile la necessità di poter verificare la corretta applicazione delle disposizioni europee concernenti lo smaltimento dei rifiuti, le cui violazioni producono ripercussioni negative sull'ambiente; in particolare, l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera determinano seri rischi per la salute umana.

Il diritto all'ambiente si intreccia qui con il diritto alla salute, entrambi garantiti a livello costituzionale e, anche per questa ragione, rientranti nel generale interesse pubblico di cui i parlamentari sono portatori.

L'articolo 1, comma 2, riconosce ai membri del Parlamento la facoltà di presentare osservazioni, opposizioni, denunce e reclami in via amministrativa per garantire la tutela della salute nel Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che è stato ulteriormente applicato dalla citata « Carta dei servizi pubblici sanitari ».

L'articolo 1, comma 3, disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di visita dei membri del Parlamento: in primo luogo, i parlamentari che intendono visitare le citate strutture non sono tenuti a dare alcun preavviso del loro arrivo ai responsabili delle strutture medesime; in secondo luogo, le visite devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura.

L'articolo 2 disciplina il contenuto del diritto di accesso spettante ai membri del Parlamento, prevedendo che i responsabili delle strutture, o i loro delegati, sono tenuti a mostrare tutti i documenti amministrativi inerenti all'attività ivi svolta richiesti nel corso della visita e sono altresì tenuti a fornire le informazioni relative alle strutture medesime e alle persone che vi sono ospitate, con le quali i parlamentari medesimi possono incontrarsi e conferire.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Visite dei membri del Parlamento)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera *b)*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 301 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione:

a) i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale, delle strutture sanitarie erogatrici di servizi in regime di accreditamento o mediante convenzione nonché delle strutture private e del Terzo settore che forniscono servizi sanitari e socioassistenziali;

b) le discariche in cui sono depositati o stoccati i rifiuti solidi urbani e gli altri rifiuti derivanti dalle attività umane che, in seguito alla loro raccolta, non sono stati riciclati, inviati al trattamento meccanico-biologico o gassificati;

2. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « presso la regione competente, » sono inserite le seguenti: « nonché dei membri del Parlamento, ».

3. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al comma 1 non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.

Art. 2.

(Accesso alle informazioni e agli atti)

1. Nel corso della visita ai servizi o alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 1 i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile del servizio o della strut-

tura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative ai medesimi servizi o strutture e ai soggetti in essi ospitati, con i quali i membri del Parlamento possono incontrarsi e conferire.

2. Nel corso della visita ai servizi o alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 1 i membri del Parlamento hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi dei medesimi servizi o strutture ritenuti utili per l'esercizio del mandato elettivo.

19PDL0031630